



SEGRETERIE NAZIONALI

**PROPOSTE SUL TESTO UNICO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO “CODICE DELLO SPETTACOLO”**

PREMESSA

Lo spettacolo dal vivo rappresenta un patrimonio dell'Italia e più in generale dell'Europa e contribuisce, con gli altri settori culturali e creativi, all'evoluzione delle nostre società e a generare crescita e occupazione.

Il settore dello spettacolo è un sistema complesso dove accanto alla storicità e alla tradizione coesistono forme quali il teatro, la danza e il circo contemporanei, le performing arts, la multidisciplinarietà.

L'Europa riconosce il valore delle espressioni culturali, il valore duale, intrinseco ed economico della cultura, chiede la valorizzazione del ruolo degli artisti e dei creativi e il rispetto delle diversità culturali.

L'Italia deve dotarsi di un sistema dello spettacolo dal vivo, di cui integrare i diversi operatori, a cui va assegnato un ruolo sociale e formativo, garantendo un **finanziamento pubblico certo ed adeguato**, superando l'attuale modello che prevede che la sovvenzione pubblica vada a coprire il deficit di bilancio, individuando invece una logica di investimento, prendendo a modello la progettualità europea. Questo per evitare che, per garantire la sopravvivenza, i teatri sbilancino la propria programmazione a favore del solo intrattenimento. E' necessario mettere in rapporto la produzione con la distribuzione degli spettacoli. Ovvero è necessario evitare che gli spettacoli prodotti non abbiano la possibilità di circuitare. Il finanziamento pubblico nazionale deve comunque garantire un'adeguata copertura sul territorio nazionale modificando l'attuale erogazione che, escludendo alcune regioni e provincie, ci pone in contrasto con il dettato costituzionale.

La storica difficoltà che ha interessato il settore impone la necessità di istituire un fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali.

Una leva economica importante è costituita dal possibile utilizzo dei fondi derivanti da bandi europei pertanto le imprese culturali devono avere un riconoscimento sul modello dell'impresa sociale.

Senza ulteriori costi va istituita una sezione presso la Direzione dello Spettacolo da Vivo del MIBACT che provvede a censire e a creare un data base di tutte le scenografie e dei costumi delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e dei teatri nazionali, per metterli a disposizione dei teatri per la loro attività, salvaguardando il materiale di interesse storico, che potrebbe diventare oggetto da esposizione.

La danza deve ritrovare adeguate coperture economiche e il proprio ruolo all'interno delle arti performative. Va individuata una soluzione circa i corpi di ballo dipendenti dalle Fondazioni Liriche, istituendo uno o più corpi di ballo sostenuti economicamente e utilizzati da più teatri lirici. In carico alle Fondazioni liriche va istituita un'Accademia di danza.

E' indispensabile dare adeguato sostegno e diffusione alle numerose realtà produttive e agli interpreti della coreografia contemporanea.

Per il circo di tradizione va trovato e condiviso con la categoria un sistema di svecchiamento artistico e una formazione alle nuove forme e progettualità, individuando anche una apposita legislazione per gli spazi da riservare per le aree attrezzate mentre per il circo contemporaneo vanno individuati centri di produzione, di residenza e festival.

Va recuperato il forte scollamento tra il settore della formazione musicale e artistica e quello della produzione promuovendo un più efficace e strutturale insegnamento della musica e del teatro, che deve riguardare tutti gli ordini scolastici a partire dalla prima infanzia, individuando, di concerto con il MIUR un criterio di professionalità dei soggetti che avranno il compito di promuovere queste attività.

Anche se la stabilità dell'organico artistico e tecnico per la lirica e la sinfonica è condizione per la qualità dell'offerta e più in generale garantisce il consolidamento e la crescita di poli di produzione culturale, una grande parte dei lavoratori dello spettacolo è necessariamente soggetto a prestazioni intermittenti.

E' per questo necessario istituire il Fondo per lo Sviluppo dello Spettacolo dal vivo, prevedendo eventualmente un apposito Fondo destinato ai territori in cui mancano soggetti produttivi.

Va istituito lo Statuto Sociale Europeo dell'artista (Risoluzione europea 7 giugno 2007), individuando come tali anche gli artisti del circo, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica mediante l'adozione di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, equiparazione del lavoro autonomo con quello subordinato o parasubordinato ai fini di un riconoscimento tra l'altro anche dei tempi di preparazione, la sicurezza sociale, l'assicurazione per malattia e l'infortunio, la tutela della maternità, la tassazione diretta ed indiretta e la conformità alla normativa europea. E' evidente che è necessario individuare forme contrattuali specifiche per il settore, con un rimando alla necessità che vengano disciplinate nei Contratti Nazionali, ai fini del sostegno al reddito nei periodi di non lavoro, la necessità formazione e aggiornamento specifici, sul modello applicato in Francia o in Belgio per i lavoratori intermittenti. Dal settore dello spettacolo va quindi esclusa la possibilità di utilizzare i voucher, strumento assolutamente in contrasto con la normativa che obbliga, per attività dello spettacolo, a versare i contributi all'ex ENPALS, il quale, nel riconoscere l'atipicità del lavoro nel settore dello spettacolo, ha previsto diverse modalità per il conteggio ai fini della maturazione dell'annualità contributiva, per la maturazione dei requisiti pensionistici. Il voucher invece genera un piccolo contributo alla gestione separata dell'INPS. Evidenziamo anche che l'INPS, unilateralmente, ha emanato una circolare che dispone, in caso di pagamento con voucher dei lavoratori, non è più necessaria la richiesta dell'agibilità. Questa disposizione rischia di aumentare il lavoro irregolare e quello sommerso.

Tutte le figure artistiche devono essere riconosciute come mediatori culturali, produttori di cultura immateriale, e pertanto devono essere assicurate loro tutele specifiche.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale e contributivo del diritto connesso, è necessario parificarlo a quello previsto per il diritto d'autore, essendo questi diritti vicini sul piano sostanziale.

Per la figura dell'esercente autonomo attività musicali è urgente individuare forme di tutela specifiche, tra le quali eliminare il comma 188 della legge 27 dicembre 2006, incentivare la musica dl vivo e la produzione musicale con deduzioni fiscali per organizzatori di spettacoli e pubblici esercizi verificando che gli stessi svolgano tali attività in regola, incentivare e

promuovere l'esportazione della musica, gli scambi e le collaborazioni, la circuitazione dei musicisti all'estero, abrogare l'art. 17 comma 2 delle convenzioni contro le doppie posizioni degli artisti all'estero, istituire un regime fiscale specifico che sappia riconoscere le varie attività del musicista autonomo (spettacolo dal vivo, attività in studio di incisione, attività fonografica, consulenze musicali, organizzazione eventi, didattica,...), riconoscimento forfettario delle spese sostenute, revisione della disciplina di cui all'art. 659 del Codice Penale definendo specifiche per gli spettacoli dal vivo.

E' fondamentale che per tutte le attività artistiche (comprendendo anche quelle collaterali alla professione, quali ad esempio insegnamento di danza, recitazione, musica ecc.) riconducano, per i contributi, alla gestione Enpals e non alla gestione separata.

Per incentivare la crescita di un pubblico competente, è necessario riconoscere una detrazione fiscale alle famiglie che fanno frequentare ai propri figli corsi di musica, danza e recitazione.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Istituzione del “fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo”, allo stesso modo di quanto disposto per cinema e audiovisivo, con finanziamenti certi e non discrezionali, alimentato anche dal **gettito fiscale del settore**, in forma di **autofinanziamento e reinvestimento** a salvaguardia e promozione della produzione e delle maestranze, a riconoscimento del patrimonio culturale immateriale costituito dallo spettacolo dal vivo.

In particolare, il fondo potrebbe prevedere, analogamente a cinema e audiovisivo:

- una **percentuale fissa degli introiti di IRES e IVA** provenienti dalle attività inerenti il settore, dall'opera alla prosa, dai concerti e dagli spettacoli di musica orchestrale e leggera al balletto, dal teatro agli spettacoli viaggianti, fino agli spettacoli di intrattenimento culturale ed artistico vari e polivalenti;
- incentivi fiscali tramite il riconoscimento di **crediti di imposta** in considerazione di investimenti a sostegno del settore, anche di soggetti esterni, attraverso, ma non solo, l'estensione dell'art bonus;
- un **ammontare minimo del fondo unico** dello spettacolo dal vivo, almeno non inferiore ai contributi, ad oggi, destinati complessivamente dal FUS e dagli enti locali al settore.

Inoltre, nel quadro di un **meccanismo di tassazione sulla fruizione dei contenuti digitali**, auspicabile anche allo scopo di tutelare il diritto d'autore, a carico dei cosiddetti over the top, i giganti del web, individuando una gestione fiscale di queste attività e non quindi di una nuova imposizione, si potrà determinare:

- una quota a beneficio di tutto il settore della produzione culturale immateriale;
- a caduta, una sotto quota per lo spettacolo dal vivo.

Sarebbe, in conclusione, fondamentale, al fine di puntare sulla qualità e sullo sviluppo delle professionalità e di evitarne la dispersione, collegare l'assegnazione dei finanziamenti al rispetto delle norme sul lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità fiscale, previdenziale e sociale, prevedendo controlli e sanzioni, fino alla revoca dei contributi pubblici assegnati.

MODIFICA ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE

Stante l'evidente fallimento della legge 367 del 1996, istitutiva delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, e le leggi successive, che hanno generato confusione ed incertezza circa il rapporto con i lavoratori e il ruolo assegnato ai Teatri Lirici esponendo il settore a continui conflitti di interpretazione, si ritiene che si debba ripensare ad un diverso modello giuridico.

Il modello individuato deve garantire un controllo effettivo sulla gestione, superando l'attuale sistema che ne prevede solo la vigilanza, che si è dimostrata inefficace.

Attualmente le Fondazioni Lirico Sinfoniche hanno come principale elemento di qualità la stabilità delle masse artistiche.

La recente legge 160/2016 all'art. 24 impone la scrittura di un regolamento, che entrerà in vigore nel 2017 e che deve disciplinare i requisiti per rimanere Fondazioni; gli altri teatri verranno declassati a teatro lirico e che *"l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche."*

Crediamo invece che l'attuale modello della lirica, che vede la diffusione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche su gran parte del territorio nazionale vada salvaguardata. Esiste anche un equilibrio territoriale Nord, Centro e Sud. E' evidente che la possibilità di aumentare il pubblico, intercettare risorse dai privati e dalla azienda è strettamente legata all'economia del territorio.

Quindi un ragionamento sul comparto deve tener conto non solo dell'equilibrio finanziario legato alla possibilità di intercettare risorse private, ma anche di un corretto bilanciamento dei teatri su tutto il territorio nazionale.

Va piuttosto rivisto il sistema di controllo rispetto alle gestioni, e agire, come peraltro prevedono già le norme di riparto del FUS, con la collaborazione e la messa in comune di allestimenti, alcuni servizi e i corpi di ballo.

GESTIONE SPECIALE DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (EX ENPALS)

Istituzione, presso l'INPS, della "gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo".

Allo stato attuale, **il fondo previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è in costante e consistente attivo**, arrivando ad un avanzo patrimoniale pari alla considerevole cifra di 4 miliardi di euro al 2014. Il tesoretto era di 3 miliardi quando fu soppresso l'ENPALS nel 2011.

E tutto ciò accade:

- a fronte di una platea di 265 mila contribuenti e di un **numero di beneficiari di prestazioni esiguo**, sono 50 mila nel 2013 (ultimi dati disponibili INPS), e in calo continuo, meno 9 per cento dal 2008.
- in applicazione, a carico del solo settore dello spettacolo, di **contribuzioni aggiuntive**, in misura di un'aliquota di **5 per cento** sulla retribuzione annua eccedente i 100.123 euro e di **1 per cento** su quella eccedente i 46.031 euro, nate a suo tempo in ottica di gestione prudentiale e carattere solidaristico dell'ENPALS, poi confluito nell'INPS.

Nello spettacolo, i rapporti di lavoro intermittenti sono molto diffusi, sono naturali e strutturali; è un settore con delle specificità, a cui non può essere applicato il modello industriale tradizionale.


Ai lavoratori intermittenti, come già detto diffusi e tipici, dello spettacolo, sono necessari 120 giorni di contribuzione per il riconoscimento dell'annualità di contribuzione, per ognuno dei 20 anni di contribuzione richiesti, dopo la legge 214/2011 (cd. Monti Fornero), per il diritto alla pensione.

Le giornate lavorate in media, per singolo:

- restando nello spettacolo dal vivo, ammontano a 71 nella musica e a 78 nel teatro;
- nello spettacolo in generale, sono 106.

Quindi, molti lavoratori del settore non maturano un dignitoso ed equo trattamento previdenziale, nonostante il fondo di riferimento sia in attivo e in avanzo, nonostante la contribuzione aggiuntiva con fine prudentiale e solidaristico.

Situazione economico-patrimoniale gestione ex- ENPALS



FONTE INPS www.inps.it Home > Informazioni > Operazione porte aperte > Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS)

**NUMERO MEDIO ANNUO DI GIORNATE LAVORATE SECONDO IL GRUPPO DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DEL CONTRIBUENTE E IL SETTORE
DI ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
Anno 2013**

Gruppo professionale del contribuente	Settore di attività dell'impresa			
	Cinema	Musica	Teatro	Radio televisione
* Gruppo canto	12,6	73,7	38,6	77,6
* Gruppo attori	8,7	22,6	45,6	15,9
* Gruppo conduttori e animatori	74,4	17,2	52,4	166,7
* Gruppo registi e sceneggiatori	83,1	47,8	71,4	259,2
* Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo	106,0	101,2	141,0	250,2
* Gruppo direttori di scena e di doppiaggio	120,7	104,5	81,9	192,0
* Gruppo direttori e maestri di orchestra	40,0	68,5	24,3	7,3
* Gruppo concertisti e orchestrali	29,4	48,5	42,2	238,9
* Gruppo ballo figurazione e moda	27,9	48,9	55,2	10,8
* Gruppo amministratori	159,3	122,5	161,9	113,5
* Gruppo tecnici	117,4	94,4	92,2	230,5
* Gruppo operatori e maestranze (Raggruppamento A)	82,7	208,0	113,7	259,4
* Gruppo scenografi, arredatori e costumisti	87,0	95,4	61,1	251,6
* Gruppo truccatori e parrucchieri	44,6	70,7	31,3	236,8
* Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali	29,5	21,3	12,0	0
* Gruppo operatori e maestranze (Raggruppamento B)	188,0	86,4	81,6	170,6
* Gruppo impiegati	235,5	268,9	243,9	274,1
* Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse, e addetti alla ricezione delle scommesse	152,0	106,0	109,0	159,2
* Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi	127,0	202,7	312,0	180,7
* Gruppo dipendenti da imprese di noleggio films	261,2	0	286,0	0
Totale	73,1	70,7	77,9	254,5

**NUMERO MEDIO ANNUO DI GIORNATE LAVORATE SECONDO IL GRUPPO DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE DEL CONTRIBUENTE E IL SETTORE
DI ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
Anno 2013**

Gruppo professionale del contribuente	Settore di attività dell'impresa			
	Tratt. vari spett. poliv.	Imp. sportivi	Varie	Complesso
* Gruppo canto	21,4	43,5	22,4	61,5
* Gruppo attori	61,6	88,1	7,6	16,5
* Gruppo conduttori e animatori	45,6	77,1	46,2	51,8
* Gruppo registi e sceneggiatori	54,2	148,3	55,7	130,9
* Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo	109,9	149,5	86,2	129,4
* Gruppo direttori di scena e di doppiaggio	94,6	0	97,8	106,7
* Gruppo direttori e maestri di orchestra	24,5	0	23,6	62,3
* Gruppo concertisti e orchestrali	16,7	28,9	27,1	44,0
* Gruppo ballo figurazione e moda	24,1	22,9	29,4	32,6
* Gruppo amministratori	145,5	312,0	147,8	156,0
* Gruppo tecnici	45,3	96,3	78,3	110,5
* Gruppo operatori e maestranze (Raggruppamento A)	88,1	73,9	87,2	129,0
* Gruppo scenografi, arredatori e costumisti	97,3	0	65,6	98,8
* Gruppo truccatori e parrucchieri	19,3	0	77,7	77,9
* Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali	20,6	156,0	22,9	22,9
* Gruppo operatori e maestranze (Raggruppamento B)	70,9	213,8	57,2	132,3
* Gruppo impiegati	171,6	196,3	183,5	253,4
* Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse, e addetti alla ricezione delle scommesse	199,7	118,1	83,2	191,1
* Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi	115,8	204,2	73,5	198,5
* Gruppo dipendenti da imprese di noleggio films	259,8	312,0	33,2	258,5
Totale	112,0	196,8	45,7	106,5

Fonte INPS www.inps.it Home > Archivio > Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport Area dedicata > Statistiche

FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Costituzione fra le associazioni sindacali e imprenditoriali di settore del fondo bilaterale di solidarietà, introdotto dal d.lgs. 92/12 e regolato dal d.lgs. 148/15:


- è **obbligatorio** nei settori, come tutto lo spettacolo, non coperti dalle integrazioni salariali previste per legge, quali cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- **in assenza di un fondo bilaterale di solidarietà** di riferimento la contribuzione prevista per il suo finanziamento, in misura di un'aliquota di **0,65 per cento** per aziende con più di 15 dipendenti e di **0,45 per cento** per aziende fino a 15 dipendenti, è destinata all'ex **residuale dell'INPS** e non potrà essere, successivamente, recuperato.

Il fondo bilaterale di solidarietà può erogare prestazioni in tema di tutela sociale e di salvaguardia occupazionale e professionale, quali:

- **integrazione del reddito** in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
- **programmi di formazione** e riqualificazione professionale, nel fondo di solidarietà può confluire l'eventuale fondo interprofessionale di riferimento e la relativa contribuzione dello **0,30 per cento**;
- prestazione integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro (**aggiuntiva alla NASPI**);
- percorso di accompagnamento alla pensione nei casi di ristrutturazioni aziendali (**incentivazione all'esodo**), sostitutivo della mobilità.

Al finanziamento del fondo bilaterale di solidarietà dello spettacolo dal vivo potrebbe anche concorrere, condividendone l'originaria natura solidaristica, parte di quella contribuzione aggiuntiva (5% + 1%), a carico dei soli lavoratori del settore, una volta nel perimetro dell'ENPALS e ora destinata generalmente all'INPS.

Sarebbe, infine, lo strumento per fornire quelle tutele e possibilità d'intervento a favore di lavoratori ed imprese in un settore, come lo spettacolo dal vivo, altrimenti, a tutt'oggi, privo.




**Una rete di sostegno e sviluppo
per il settore dello Spettacolo**

TAVOLA ROTONDA
POTENZIALITÀ DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ
BILATERALE DELLO SPETTACOLO

26 Ottobre 2016

Sede Nazionale UILCOM-UIL Largo Amilcare Ponchielli 4 Roma



IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELLO SPETTACOLO

I fondi di solidarietà bilaterali, introdotti dal D.lgs. 92/2012 e regolati dal D.lgs. 148/2015, sono obbligatori nei settori, come tutto lo spettacolo, non coperti dalle integrazioni salariali previste per legge, quali cassa integrazione ordinaria e straordinaria:

- in assenza di un fondo di solidarietà bilaterale di riferimento la contribuzione prevista per il suo finanziamento, in misura di un'aliquota di 0,65% per aziende con più di 15 dipendenti e di 0,45% per aziende fino a 15 dipendenti, è destinata all'ex residuale INPS e non potrà essere, successivamente, recuperata (aliquota per 2/3 a carico dell'azienda e per 1/3 a carico del lavoratore).

Il fondo di solidarietà può erogare prestazioni in tema di tutela sociale e di salvaguardia occupazionale e professionale, quali:

- integrazione del reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
- prestazione integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro (aggiuntiva alla NASPI);
- percorso di accompagnamento alla pensione nei casi di ristrutturazioni aziendali (agevolazione all'esodo);
- programmi di formazione e riqualificazione professionale, nel fondo di solidarietà può confluire la contribuzione relativa ai fondi interprofessionali per la formazione continua dello 0,30% (prelevata dalla quota versata obbligatoriamente dalle aziende all'INPS per il finanziamento della NASPI).

Al finanziamento del fondo di solidarietà bilaterale dello spettacolo potrebbe anche concorrere:

- parte di quella contribuzione aggiuntiva del 5%, condividendone l'originaria natura solidaristica, a carico dei soli lavoratori del settore (2,50% a carico dell'azienda e 2,50% a carico del lavoratore, sulla retribuzione eccedente € 100.324, art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. 182/1997), una volta nel perimetro dell'ENPALS e ora destinata generalmente all'INPS;
- parte dell'aliquota aggiuntiva del 1% (a carico del lavoratore, per la retribuzione eccedente € 46.123 fino a € 100.324, art. 3-ter D.L. 384/1992 convertito dalla Legge 438/1992), al pari destinata genericamente all'INPS;
- un contributo aggiuntivo di fonte contrattuale.

Il fondo di solidarietà bilaterale, pur godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce una gestione dell'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti ed al controllo dei costi.

Sarebbe, in conclusione, lo strumento per fornire quelle tutele e possibilità d'intervento a favore di lavoratori ed imprese in un settore, come quello dello spettacolo, altrimenti, a tutt'oggi, privo.

1. Estratto provvedimento legislativo – Introduzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Intersettoriali

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Art. 3

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Comma 4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Comma 11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

- a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
- b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Comma 19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

2. Estratto provvedimento legislativo – Disciplina dei Fondi di Solidarietà Bilaterali

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(Perimetro delle attività soggette alle integrazioni salariali previste per legge, per le quali non è obbligatoria la costituzione di un Fondo di Solidarietà Bilaterale)

Titolo I

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Art. 10

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(Disciplina dei Fondi di Solidarietà Bilaterali)

Titolo II

FONDI DI SOLIDARIETA'

(Modalità di costituzione e di funzionamento dei Fondi di Solidarietà Bilaterali)

Art. 26

Fondi di solidarietà bilaterali

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

(Contribuzione da destinare al Fondo di Solidarietà Bilaterale, ad oggi, in sua assenza, versata obbligatoriamente all'INPS per il Fondo di Integrazione Salariale generale)

Art. 29

Fondo di integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.

2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

...

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

...

3. Estratto Circolare n. 176 INPS

I settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015

- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste Italiane;
- settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
- settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
- settore marittimo – SOLIMARE;
- settore trasporto pubblico;
- settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaiooli dei Porti Italiani

I settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.lgs citato:

- settore dell'artigianato;
- settore della somministrazione di lavoro;

Naturalmente sono escluse dal FIS anche tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

4. Fonte INPS

Gli assegni straordinari sono riconosciuti a seguito di accordi aziendali stipulati nel quadro dei processi **di agevolazione all'esodo** in favore dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti previsti per la pensione entro un determinato periodo

Attualmente i Fondi che erogano l'assegno straordinario sono:

Credito ordinario (decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, circolare Inps n. 90 del 6 maggio 2015)

Prestazione economica finanziata per intero dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito ordinario che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro)

Credito cooperativo (decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, circolare Inps n. 104 del 21 maggio 2015)

Prestazione economica finanziata per intero dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito cooperativo che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro)

Esattoriali (decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016)

Prestazione economica corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende esattoriali che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012.

Poste Italiane (decreto interministeriale n. 78642 del 24 gennaio 2014, circolare Inps n. 95 del 13 maggio 2015)

Prestazione economica finanziata per intero dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti del gruppo Poste Italiane S.p.A. che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro)

Ferrovie dello Stato Italiane (decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, circolare Inps n. 208 del 29 dicembre 2015)

Prestazione economica finanziata per intero dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti di aziende del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro)

Imprese assicuratrici e società di assistenza (decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, circolare Inps n. 56 del 10 marzo 2015)

Prestazione economica finanziata per intero dal datore di lavoro e corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione in favore dei lavoratori dipendenti di aziende assicurative che maturino i requisiti necessari per la pensione (la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, o secondo i requisiti eccezionali previsti dal comma 15-bis della legge n. 214/2012, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro)

5. Estratto normative relative al contributo di solidarietà del 5% e dell'aliquota aggiuntiva del 1%

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

Art. 1

Contributi

Comma 14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale retributivo e pensionabile si applica un contributo di solidarietà, aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

CAPO I

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 3-ter.

Aliquota contributiva aggiuntiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato.



